

REGOLAMENTO COMUNALE
SUL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Art. 1 - *Istituzione del Nucleo di valutazione.*

PATTO

1. Il Comune di SAN PIERO istituisce il *Nucleo di valutazione*, per la progettazione e l'attuazione del sistema complessivo dei controlli interni, in applicazione dei principi generali contenuti nei dd.ll.vi n. 29/93, n. 77/95 e n. 286/99 e successive modificazioni, nonché per l'attuazione del sistema di *valutazione permanente* previsto nei vigenti contratti nazionali di lavoro per il comparto enti locali.
2. Il *Nucleo di valutazione* (da adesso in poi indicato, per brevità, «il Nucleo») è dotato di *autonomia operativa* e si posiziona nell'organigramma comunale come *unità organizzativa speciale*, esterna ed indipendente dagli altri settori organizzativi. Esso risponde direttamente ed esclusivamente al Sindaco o suo delegato.
3. Il presente Regolamento è approvato dalla Giunta ai sensi del comma 2 bis dell'art. 35 della L. 142/90 come introdotto dal comma 4 dell'art. 5 della L. 127/97. Esso si ricollega al vigente *Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi*, di cui costituisce appendice e applicazione.

Art. 2 - Finalità e attività del Nucleo.

1. Il Nucleo di valutazione – in considerazione delle ridotte dimensioni demografiche di questo ente – si avvale della possibilità di deroga prevista dall'art. 1 del d.l.vo 286/99 e svolge congiuntamente le seguenti attività, nei limiti stabiliti nel presente regolamento:
 - a) Progettazione e attuazione del *sistema permanente di valutazione per il controllo interno di gestione* e supporto alle posizioni direttive per l'attuazione;
 - b) *Valutazione delle posizioni organizzative direttive*, utilizzando anche i risultati del controllo interno di gestione.
2. Il complesso dei criteri e delle metodologie da porsi alla base delle attività indicate al comma precedente, è progettato e proposto dal Nucleo per l'approvazione della Giunta.
3. Le attività del Nucleo sono programmate annualmente dalla Giunta, che assegna le risorse necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati, potendosi, tra l'altro, prevedere che il Nucleo svolga le seguenti attività:
 - a) Supporto per la programmazione strategica degli organi esecutivi politici, nonché per l'attività di indirizzo politico amministrativo;
 - b) Formazione per i dipendenti e amministratori comunali, anche in forma associata con altri enti;
 - c) Studio e proposta di modifiche statutarie/regolamentari o inerenti l'organizzazione dell'ente e dei suoi servizi;
 - d) Supporto alla delegazione trattante di parte pubblica durante le fasi di contrattazione e concertazione con le parti sindacali.
4. Il Nucleo è chiamato ad accertare ed attestare – ai sensi del comma 4 dell'art. 15 C.C.N.L. – che gli eventuali risparmi di gestione e le eventuali risorse aggiuntive da destinarsi al trattamento economico accessorio del personale (ai sensi del comma 1, lett. «b» e «c» dell'art. 15 C.C.N.L.) siano effettivamente disponibili nel bilancio dell'ente a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, ovvero siano destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità.
5. Il Nucleo esercita tutti gli altri compiti che gli sono assegnati da leggi, statuti, regolamenti, contratti di lavoro o dal Sindaco, prevedendosi le risorse adeguate al suo funzionamento.

Art. 3 - Il sistema permanente di valutazione per il controllo interno della gestione (art. 2, comma 1/a).

1. Il Nucleo è responsabile della progettazione e della gestione del sistema permanente di valutazione per il controllo interno di gestione, diretto a verificare, in via continuativa e permanente, l'andamento della gestione dei servizi comunali, l'impiego ottimale delle risorse umane e finanziarie (in termini di efficacia, efficienza ed economicità), nonché le prestazioni e i risultati dei dipendenti.
2. Nell'ambito del controllo di gestione, il Nucleo propone la metodologia e i criteri per pervenire all'accertamento dei risultati relativi all'aumento della produttività ed al miglioramento dei servizi, cui è collegata la corresponsione di compensi economici accessori di cui al comma 2 lett. «a» dell'art. 17 C.C.N.L..
3. La Giunta fornisce le direttive generali per la progettazione del sistema dei controlli interni di gestione, dovendosi definire:
 - a) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
 - b) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
 - c) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa;
 - d) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative;
 - e) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
 - f) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
4. Il sistema del controllo interno di gestione è strumento di lavoro e di guida per le posizioni direttive, che sono chiamate a collaborare per il suo corretto funzionamento, in relazione alla metodologia generale adottata dall'ente.
5. Le posizioni direttive utilizzano il sistema dei controlli interni di gestione:
 - a) per realizzare un costante miglioramento delle prestazioni ed ottimizzare il rapporto tra costi e risultati dei servizi assegnati;
 - b) per provvedere al costante monitoraggio della gestione, al fine di consentire tempestivi interventi correttivi durante la gestione e/o per informare gli organi politici sulla necessità di modificare programmi e obiettivi;
 - c) per provvedere alla corretta gestione e valutazione del personale assegnato, anche ai fini della corresponsione di compensi e incentivazioni economiche collegate alla produttività (art. 17 C.C.N.L.) e della progressione economica orizzontale (art. 5 - NOP).

Art. 4 - Valutazione dei progetti finalizzati al miglioramento dei servizi.

1. I piani di attività e i progetti strumentali anche pluriennali, finalizzati a promuovere miglioramenti dei livelli di efficienza ed efficacia degli enti, nonché di qualità dei servizi istituzionali - cui possono essere collegate le risorse dell'art. 15 ai sensi del comma 1 dell'art. 17 C.C.N.L. - sono programmati e proposti da parte dei singoli servizi, nel rispetto delle modalità generali progettate dal Nucleo su indirizzo degli organi esecutivi politici.
2. Ciascun progetto presentato deve essere approvato dalla Giunta, dovendosi preventivamente verificare, da parte del Nucleo, il rispetto delle metodologie e dei criteri precedentemente stabiliti e comunicati. Ad ogni progetto deve potersi assegnare un «peso» da cui scaturisca l'importo del compenso previsto, sempre nel rispetto dei criteri adottati.

Art. 5 - Valutazione delle posizioni organizzative direttive (art. 2, comma 1/b).

1. Il Nucleo di valutazione progetta e propone le metodologie e i criteri:
 - a) per la graduazione delle «Posizioni direttive» – ai sensi dell'art. 8 ss. del NOP – ai fini della determinazione dell'«indennità di posizione»;
 - b) per la valutazione delle «Posizioni direttive», anche ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato.
2. La graduazione delle posizioni direttive deve tener conto delle caratteristiche funzionali e del «peso» delle singole posizioni organizzative, nonché della professionalità necessaria per ricoprire quella determinata posizione.
3. La valutazione delle posizioni direttive deve basarsi sull'evidenziazione:
 - a) del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (mancato, parziale, totale), nonché degli eventuali motivi ostativi;
 - b) della capacità di «comportamenti direzionali» per la gestione ottimale delle risorse umane assegnate;
 - c) dell'andamento quantitativo e qualitativo del servizio.
4. La valutazione delle posizioni direttive è finalizzata sia alla corresponsione delle «indennità di risultato» previste in sede di contrattazione, sia anche per fornire al Sindaco elementi di supporto e motivazioni per il rinnovo e/o la revoca degli incarichi direttivi.
5. Il Nucleo provvede a trasmettere alle posizioni direttive, le metodologie, i criteri e le scadenze, del sistema di valutazione adottato dall'ente, nonché provvede a fornire le istruzioni per effettuare le comunicazioni periodiche delle attività svolte, da raffrontarsi con gli obiettivi assegnati (c.d. «Report»).
6. L'attività di valutazione del Nucleo può avvenire soltanto in presenza dell'avvenuta comunicazione periodica dei «Reports» di cui al comma precedente, secondo le modalità prestabilite. La mancata trasmissione dei reports alle scadenze prestabilite o la loro incompletezza può comportare responsabilità gestionali, costituendo, tra l'altro, motivo per non corrispondere l'indennità di risultato prevista contrattualmente.
7. La valutazione finale, valevole per dimostrare l'esito della gestione complessiva annuale, deve concludersi, in ogni caso, entro il primo trimestre dell'anno successivo alla gestione. L'esito della valutazione finale è trasmesso al responsabile in questione che può richiedere entro 10 giorni l'avvio di un procedimento in contraddittorio che deve, in ogni caso, concludersi entro i successivi 30 giorni.

Art. 6 - Rapporti tra il Nucleo e i gli altri servizi comunali.

1. Le posizioni direttive ricevono il supporto del Nucleo per l'attività relativa al controllo di gestione e per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti assegnati - di cui ai precedenti artt. 3 e 4.
2. Le posizioni direttive garantiscono la piena collaborazione per le richieste provenienti dal Nucleo, intese, soprattutto, ad ottenere, anche con cadenza periodica:
 - a) l'auto-analisi delle attività e dei procedimenti;
 - b) il monitoraggio delle attività per i fini del controllo di gestione e per la rilevazione dei costi dei servizi.
3. Il servizio finanziario mette a disposizione del Nucleo i risultati delle rilevazioni sulla gestione economico-finanziaria dell'ente. Su richiesta del Nucleo, provvede a predisporre ulteriori rilevazioni di tipo sintetico, compatibilmente con le potenzialità del sistema informatico adottato.

Art. 7 - Composizione del Nucleo.

1. Il Nucleo di valutazione è affidato alla responsabilità di un Collegio composto come segue:

A) Il Direttore generale dell'ente o il Segretario comunale incaricato di svolgere le funzioni di Direttore - che lo presiede;

B) ~~Quattro~~ esperti dotati di adeguata e documentata professionalità in materia di organizzazione, sistemi di valutazione e controllo di gestione.

2. I componenti esperti sono nominati dal Sindaco in base ad apposita convenzione, con incarico a tempo determinato, sentito il parere del Direttore-Segretario. La convenzione dovrà regolare la prestazione professionale e determinare l'ammontare del compenso e dei rimborsi spesa - nei limiti previsti dalle vigenti leggi e dal regolamento di organizzazione.

3. Alla scadenza del mandato del Sindaco per qualunque causa, i componenti esterni cessano automaticamente dall'incarico, prevedendosi, però, al fine di non interrompere il funzionamento del sistema dei controlli interni, che la loro attività prosegua fino alla nomina dei nuovi componenti (o alla loro riconferma) effettuata dal Sindaco in carica.

4. Per il funzionamento del servizio, il Sindaco può provvedere all'assegnazione di personale di ~~ufficio~~ ^{indente}, secondo quanto previsto nel vigente Regolamento comunale di organizzazione.

5. Il Nucleo può stabilire di svolgere la propria attività con piena autonomia, potendosi prevedere che le riunioni possano tenersi anche presso sedi diverse da quella comunale, secondo calendari e modalità definite in accordo dagli stessi componenti.

6. La responsabilità all'interno del Nucleo attribuita al Direttore-Segretario dell'Ente è incompatibile con l'attribuzione di funzioni di Responsabile di Servizi.

Art. 8 – Funzionamento del Nucleo per la valutazione delle posizioni direttive.

1. L'attività del Nucleo, nel caso in cui concerne la valutazione di personale, deve risultare da appositi verbali redatti a cura dello stesso Nucleo.
2. L'attività di valutazione deve avvenire con la presenza di tutti i componenti del Nucleo, che deliberano a maggioranza. In caso di mancato accordo, il voto contrario è accompagnato dall'indicazione nel verbale delle diverse motivazioni.

Art. 9 – Facoltà di accesso.

1. I componenti del Nucleo, per l'esercizio delle funzioni attribuite, hanno regolare accesso ad informazioni, atti e documenti presso gli uffici dell'Ente, nonché possono effettuare verifiche dirette.
2. I verbali ed eventuali altri documenti che riguardino le valutazioni sul personale sono da considerarsi sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 1, comma 5, del d.l.vo 286/99 che richiama l'art. 13 della L. 241/90.

Art. 10 – Sottrazione all'obbligo di denuncia.

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 1 del d.l.vo 286/99, per lo svolgimento di tutte le attività di valutazione e controllo, non si configura, per il Nucleo, l'obbligo di denuncia di cui al comma 3 dell'art. 20 della L. 20/94 (Corte dei conti).

Art. 11 – Norme finali..

1. Con il presente regolamento vengono abrogate le norme in contrasto del vigente regolamento comunale di contabilità.